

Pubblicato il 09/09/2020

N. 03728/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02352/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2352 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Anna Cristina Muccardo, Giovanni Barbato, Raffaele De Magistris, Antonietta Chianese, Filomena Iovine, Domenico De Magistris, Nunzia De Vivo, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Caliendo e Donato Lettieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Napoli, alla via Guglielmo Sanfelice n. 8;

contro

Comune di Qualiano, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela De Franciscis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, alla via Riviera di Chiaia n. 180, presso lo studio dell'avvocato Paolo Di Martino;

nei confronti

Giuseppe Margiore, Luigi Margiore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso introduttivo:

- della determinazione del Comune di Qualiano - Settore Lavori Pubblici n. 139 del 4 aprile 2019, recante rettifica della determinazione n. 45 del 5 febbraio 2019, avente ad oggetto l'approvazione dello schema di avviso pubblico e del modulo di domanda per la vendita delle strutture cimiteriali;
- del relativo avviso pubblico del 4 aprile 2019, per la concessione di loculi cimiteriali e suoli per la costruzione di cappelle gentilizie; nonché, ove occorra,
- della predetta determinazione del Comune di Qualiano - Settore Lavori Pubblici n. 45 del 5 febbraio 2019;
- della deliberazione di Giunta comunale n. 261 del 23 novembre 2018, recante approvazione del nuovo progetto definitivo per la realizzazione di loculi cimiteriali e suoli per la costruzione di cappelle gentilizie;
- della deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 23 gennaio 2019, recante approvazione della nuova relazione illustrativa del progetto definitivo per la realizzazione di loculi cimiteriali e suoli per la costruzione di cappelle gentilizie in ampliamento all'attuale delimitazione del cimitero comunale nonché dei nuovi prezzi per la vendita dei suoli destinati a cappelle gentilizie;
- della deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 19 marzo 2019, recante espressione della volontà di proseguire la procedura amministrativa finalizzata al completamento degli atti propedeutici alla realizzazione dei lavori di costruzione di nuovi loculi e suoli per cappelle gentilizie in ampliamento all'attuale delimitazione;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente se e in quanto lesivo, ivi compresi il Regolamento di Polizia cimiteriale e la graduatoria degli assegnatari, se e in quanto intervenuta e pubblicata;

quanto ai motivi aggiunti:

- della determinazione n. 266 del 4 giugno 2019, con la quale sono state approvate le graduatorie riguardanti, rispettivamente, i loculi e i suoli cimiteriali;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'articolo 49 del codice del processo amministrativo;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Qualiano;

Relatore nell'udienza del giorno 1° luglio 2020 la dott.ssa Valeria Ianniello, in collegamento da remoto, ai sensi dell'articolo 84, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020, senza discussione orale e sulla base degli atti, come previsto dal comma 5 della stessa norma;

Ritenuto necessario, ai fini della pronuncia nel merito del ricorso, procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati in posizione utile nelle impugnate graduatorie, in quanto interessati alla conservazione dei provvedimenti oggetto del presente giudizio;

Ritenuto, altresì, in considerazione del numero delle persone interessate, di dover disporre, ai sensi dell'articolo 49, comma 3, del codice del processo amministrativo, che l'integrazione del contraddittorio avvenga mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Qualiano di un avviso contenente l'indicazione: dell'Autorità giudiziaria dinanzi alla quale si procede, del numero di registro generale del procedimento, del testo integrale del ricorso con gli estremi dei provvedimenti impugnati; a tal fine, parte ricorrente dovrà presentare apposita istanza alla predetta Amministrazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e depositare presso la Segreteria di questo Tribunale la prova dell'intervenuta pubblicazione nell'ulteriore termine perentorio di giorni quindici; l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dal sito dell'Amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale;

Ritenuto, infine, di dover fissare per la trattazione del ricorso la seconda udienza pubblica del mese di gennaio 2021;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) ordina ai

ricorrenti l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati in motivazione, con le modalità e nei termini specificati.

Fissa per la trattazione del ricorso la seconda udienza pubblica del mese di gennaio 2021.

Ordina alla Segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 1° luglio 2020, in collegamento da remoto ai sensi dell'articolo 84, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020, con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente

Valeria Ianniello, Primo Referendario, Estensore

Cesira Casalanguida, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Valeria Ianniello

IL PRESIDENTE
Michelangelo Maria Liguori

IL SEGRETARIO